



COMUNE DI ARDENNO

Provincia di Sondrio

**P.zza Roma, 10 23011 Ardenno (SO) – telefono 0342/660370 – fax
0342/662068**

P. IVA 00114430143 - e.mail acardenno@provincia.so.it

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI (Art. 12 L. 241/1990 - D.P.R. 118/2000)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 29 novembre 2007

INDICE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Natura degli interventi
- Art. 3 Iniziative e/o attività assimilabili a benefici
- Art. 4 Destinatari dei benefici
- Art. 5 Aree di intervento
- Art. 6 Domanda di ammissione ai benefici
- Art. 7 Piano dei contributi
- Art. 8 Criteri di valutazione
- Art. 9 Misura dei contributi
- Art. 10 Erogazione dei contributi
- Art. 11 Rendiconto
- Art. 12 Tipologia di contributi e di utilità non ricadenti nella disciplina del presente Regolamento
- Art. 13 Contributi straordinari
- Art. 14 Altri interventi
- Art. 15 Utilizzo dei locali comunali
- Art. 16 Concessione patrocinio
- Art. 17 Istituzione albo
- Art. 18 Struttura dell'albo
- Art. 19 Registrazioni
- Art. 20 Responsabilità
- Art. 21 Gestione ed accertamento

Art. 1
Oggetto

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Art. 2
Natura degli interventi

1. L'intervento dell'Ente che arreca vantaggi unilaterali alle controparti può articolarsi in forma di:

- a. sovvenzioni, allorché l'Ente si fa carico interamente dell'onere derivante da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che si iscrive nei suoi indirizzi programmatici;
- b. contributi, allorché gli interventi aventi carattere occasionale o continuativo sono diretti a favorire iniziative per le quali l'Ente si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendoli validi sotto il profilo dell'interesse pubblico;
- c. sussidi, allorché si tratti di interventi di carattere socio-assistenziale nei confronti di soggetti in condizioni di bisogno;
- d. sussidi finanziari, allorché si è in presenza di altre possibili erogazioni che non rientrino nelle precedenti categorie, dirette a favore di enti pubblici o associazioni benemerite, non finalizzate a specifiche iniziative ma concesse a sostegno dell'attività complessivamente svolta;
- e. vantaggi economici, allorché siano riferiti all'organizzazione di beni e servizi gratuiti od a tariffe agevolate, nonché alla fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili ed immobili del Comune con esclusione di quei beni per i quali esiste un'apposita normativa di accesso e di utilizzo.

Art. 3
Iniziativa e/o attività assimilabili a benefici

1. Il Comune concede i contributi di cui all'art. 1, con le modalità e con l'osservanza dei criteri stabiliti dal presente Regolamento, al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, nell'ambito delle aree di intervento di cui all'art. 5.

2. La concessione dei benefici ed agevolazioni, fatta eccezione per quelli riferiti ad interventi di carattere socio-assistenziale, sono in particolare finalizzati:

- a. a promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;
- b. ad arricchire, in generale, il tessuto culturale, religioso, sportivo, sociale, ecc. del Comune;
- c. a contribuire all'elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche;
- d. ad accrescere il prestigio e l'immagine della Comune nell'interesse della collettività e dell'Ente;
- e. a sostegno di attività e iniziative e progetti che favoriscano lo sviluppo economico della Comune;

- f. a favorire l'accesso al sistema scolastico, la qualificazione dello stesso, le iniziative inerenti l'educazione degli adulti e quelle para-extra scolastiche.

Art. 4 **Destinatari dei benefici**

1. Destinatari dei benefici possono essere: gli enti, le istituzioni e le fondazioni, le associazioni a base rappresentativa, le cooperative, i gruppi culturali, ambientalisti, sportivi, ricreativi, del volontariato e di impegno sociale ed umanitario, gli organismi di ricerca a base associativa, nonché i singoli privati.
2. Gli enti, le associazioni, i gruppi e gli organismi, per accedere ai benefici, debbono:
 - a. essere retti da apposito atto costitutivo e/o statuto;
 - b. svolgere la relativa attività in maniera continuativa.
3. I soggetti a cui vengono erogati contributi, sono iscritti nell'apposito Albo, istituito ai sensi del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, secondo le modalità stabilite dagli artt. 16 e segg. del presente Regolamento.

Art. 5 **Aree di intervento**

1. I contributi di cui all'art. 1 sono concessi dal Comune per le seguenti attività:
 - a. attività culturali e scientifiche;
 - b. attività connesse all'educazione ed istruzione;
 - c. attività di promozione sportiva e ricreativa;
 - d. attività di valorizzazione del tessuto economico;
 - e. attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio;
 - f. attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali;
 - g. attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico;
 - h. attività di relazioni internazionali basate sull'affermazione dei principi di collaborazione ed umanitari.
 - i. attività rivolte alla promozione di politiche di genere e pari opportunità;
 - j. attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile.

Art. 6 **Domanda di ammissione ai benefici**

1. Le domande di ammissione ai benefici, sottoscritte dal legale rappresentante, debbono essere presentate al Sindaco, corredate:
 - a. da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con il relativo piano economico comprensivo di entrate previste e spese;
 - b. dall'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
 - c. dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti;
 - d. dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.
2. Le domande per contributi annuali a sostegno di attività istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate entro il 31 ottobre dell'anno precedente.
3. Tale termine può essere derogato dalle domande per contributi o vantaggi economici relativi ad attività ed iniziative educative con scadenze determinate dall'anno scolastico.
4. Le domande per contributi "una tantum" e/o attribuzioni di vantaggi economici

per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate almeno due mesi prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.

5. Il Comune si riserva la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, oltre i termini stabiliti dal presente Regolamento.

6. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo l'Ente.

7. In caso di necessità inderogabili dell'Ente, questo può riservarsi la facoltà di revocare l'uso dei locali e dei mezzi precedentemente concessi.

8. Per effetto dell'avvenuta concessione di benefici finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici, l'Ente ha diritto di comparire nella documentazione informativa e promozionale delle manifestazioni, dell'evento e/o del progetto.

Art. 7 **Piano dei contributi**

1. In sede di formazione del bilancio di previsione, in applicazione del presente Regolamento, verranno previsti appositi capitoli di spesa.

2. Le richieste di contributo, pervenute entro il termine previsto dall'art. 6, comma 2, vengono esaminate dalla Giunta comunale, al quale approva uno specifico piano annuale dei contributi.

Art. 8 **Criteri di valutazione**

1. I contributi e gli altri benefici economici di cui al presente Regolamento vengono assegnati alle varie iniziative e/o attività sulla base dei seguenti criteri:

- a. rispondenza con le finalità indicate nel precedente art. 3, nonché con le finalità istituzionali;
- b. rilevanza territoriale e cioè importanza dell'iniziativa in relazione al territorio che viene interessato;
- c. rilevanza in considerazione del numero delle persone coinvolte anche in relazione all'attuazione e all'affermazione dei valori di specifica importanza per la comunità locale;
- d. rilevanza per l'originalità e l'innovazione nei settori interessati;

Art. 9 **Erogazione dei contributi**

1. L'erogazione dei contributi finanziari viene effettuata dal Responsabile del Servizio competente sulla base:

- a. del rendiconto dettagliato e analitico dell'attività e/o iniziativa svolta, con particolare riferimento alle spese sostenute, alle entrate ottenute e agli obiettivi e alle finalità raggiunte in base alle previsioni;
- b. della relazione illustrativa sul suo andamento e sui risultati raggiunti.

2. Il Responsabile del Servizio, su richiesta del soggetto beneficiario può effettuare erogazioni in acconto nel limite massimo del 50% del contributo approvato.

Art. 10 **Rendiconto**

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare il rendiconto di cui al precedente art.

9, comma 1, lett. a), entro il termine di tre mesi dalla data di avvenuta realizzazione dell'attività e/o iniziativa.

2. In caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine suddetto non si darà luogo alla concessione del beneficio e dovrà essere rimborsato al Comune l'ammontare del contributo eventualmente anticipato.

3. La mancata presentazione del rendiconto costituisce altresì elemento ostativo alla concessione di altri contributi e/o benefici in favore del soggetto inadempiente.

Art. 11

Tipologia di contributi e di utilità non ricadenti nella disciplina del presente Regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- a. ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme agevolative comunque denominate dovute in virtù di Leggi statali e regionali o previste e disciplinate da appositi atti normativi del Comune o da atti generali e di indirizzo del Consiglio Comunale;
- b. a fronte di attività, iniziative, servizi promossi e/o organizzati da soggetti terzi allorché il Comune, in relazione alla peculiare rilevanza e per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'amministrazione, decida di acquisire la veste di copromotore e/o compartecipe, assumendoli come attività propria. In tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi con il quale verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.

Art. 12

Contributi straordinari

1. Al di fuori del piano di cui all'art. 7, potranno essere concessi contributi purché rientranti nelle aree di intervento specificate al precedente art. 5.

2. Alla concessione dei contributi di cui al presente articolo provvede la Giunta Comunale.

3. Per i contributi straordinari si applicano le disposizioni di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11.

Art. 13

Altri interventi

1. Sulla base delle condizioni di bisogno rilevate in seguito a istruttoria dell'Assistente sociale, la Giunta comunale può deliberare l'erogazione di:

- a. sovvenzioni, contributi e sussidi consistenti in elargizioni di denaro per fronteggiare gravi situazioni di indigenza da qualunque fatto generate, di sfratto esecutivo e disadattamento sociale;
- b. sovvenzioni e sussidi per favorire lo svolgimento di attività e iniziative di carattere sociale, socio – assistenziale e ricreative a favore dei ceti più deboli.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere erogati singolarmente o all'interno di progetti di sostegno economico più complessi.

3. Per gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere acquisiti:

- a. certificazione comprovante la composizione del nucleo familiare;
- b. certificazione comprovante il reddito e il patrimonio mobiliare e immobiliare di tutto il nucleo familiare;
- c. ogni altra certificazione ritenuta utile.

Art. 14
Utilizzo dei locali comunali

1. Le manifestazioni, da svolgersi nei locali specificatamente individuati all'Amministrazione comunale, dovranno essere compatibili con la destinazione degli stessi ambienti.
2. L'utilizzo di tali locali è subordinato alla destinazione prevalente stabilita all'Amministrazione comunale nonché alle indicazioni apposte dalla Commissione di Sicurezza per i locali di pubblico spettacolo.
3. È facoltà dell'Amministrazione Comunale ritirare precedenti concessioni di locali per sopraggiunti ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell'alternativa.

Art. 15
Concessione patrocinio

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali potranno indicare e definire l'iniziativa: "Con il Patrocinio del Comune di Ardenno".
2. Le richieste di patrocinio, dirette al Sindaco, devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché l'esatta indicazione delle generalità dei richiedenti.
3. Le richieste dei patrocini sono accolte ed autorizzate dalla Giunta comunale.
4. Il diniego dovrà essere motivato e comunicato all'interessato.

Art. 16
Istituzione albo

1. E' istituito l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.
2. L'albo può essere consultato da ogni cittadino.

Art. 17
Struttura dell'albo

1. Sull'albo vanno riportate le seguenti informazioni minime:
 - a. estremi del beneficiario ed indirizzo;
 - b. tipo e quantificazione delle provvidenze;
 - c. estremi dell'atto di concessione;
 - d. disposizioni di Legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.

Art. 18
Registrazioni

1. Le registrazioni sull'albo dovranno avvenire entro 15 giorni dalla data di esecutività dell'atto che dispone la concessione delle provvidenze.

Art. 19
Responsabilità

1. Il Comune di Ardenno resta, in ogni caso, estraneo ai rapporti che vengono a costituirsi fra i soggetti destinatari dei contributi e terzi per forniture e prestazioni di qualsiasi tipo, così come non assume responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento delle attività e iniziative.
2. Il Comune non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati e associazioni che ricevono contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati.
3. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potranno essere fatti valere nei confronti del Comune, il quale, nel caso di situazioni irregolari e che necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributo non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.

Art. 20
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni consecutivi successivi alla data di cessata pubblicazione della deliberazione di approvazione.